



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

ORIGINALE

Deliberazione n. 39

del 27.11.2012 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2012. BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZI 2012/2014. NOTA DI VARIAZIONE NUMERO 4 DI ASSESTAMENTO GENERALE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni	P
2	PAVETO Giambattista Carlo	P
3	PRATI Lucio	P
4	BISIO Maurizio Luigi	P
5	ACCOMANDO Carole	P
6	CAVO Fabio	P
7	SANTAMARIA Ivana	P
8	GUALCO Antonella	P
9	TRAVERSO Maddalena	P
10	REPETTO Gio Batta luigi	P
11	BISIO Michele	P
12	DELLEPIANE Grazia	P
13	MOSSETTI Gianfranco	A

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Il dibattito è così riassunto:

Sindaco REPETTO Lorenzo Giovanni: con riferimento alla seduta precedente ricorda come in occasione della modifica delle aliquote dell'IMU si diede atto anche della necessità di procedere alla sostituzione del veicolo trattore di proprietà, di vetustà di circa venticinque anni; in merito la Regione Piemonte ha concesso al Comune di Voltaggio un contributo di 35.000 euro, somma importante ma non sufficiente da sola per procedere all'acquisto di un veicolo analogo nuovo; a seguito di apposite analisi di mercato si è proceduto ad individuare la tipologia della terna come il veicolo maggiormente rispondente alle esigenze del Comune; a seguito di ricerche presso i concessionari si è alla fine reperito un mezzo usato proposto per circa la metà del prezzo di listino e, pertanto, si è ritenuto di procedere all'acquisto; la parte di finanziamento non coperta dal contributo regionale avviene mediante ricorso al prestito, e per un mutuo si è deciso di confermare l'utilizzo della C.d.P., le cui condizioni di concessione dei mutui prevedono un tasso di interesse annuo di circa il 3 per cento;

Assessore BISIO Maurizio: in merito alla dotazione di una terna ritiene che si tratti di un mezzo di importanza strategica in quanto serve non solo alla pulizia delle strade dalla neve ma può anche essere usata per liberare le piazze dalla neve, e sarà utilizzata altresì per le manutenzioni dell'acquedotto, importanti nel Comune di Voltaggio; si è deciso di optare per un mezzo usato che si può definire giovane per età e utilizzo, e pertanto simile al nuovo sotto il profilo del prevedibile rendimento che avrà; inoltre si tratta di un mezzo che può essere progressivamente arricchito di accessori, in particolare in un secondo momento, quando ci sarà la disponibilità finanziaria relativa, si potrà dotare del vomere per agevolare le operazioni antineve; a proprio giudizio il mezzo sarà utile in quanto i dipendenti del Comune sono idonei al suo utilizzo ed alla sua valorizzazione;

Sindaco REPETTO Lorenzo Giovanni: si tratta di investimento a lungo meditato che ha comportato la necessità di operare appositi calcoli di spesa; altra variazione consiste nell'utilizzo di una parte dell'avanzo di amministrazione per fare fronte all'ultima parte dei danni subiti dal Comune in occasione di furto subito ad opera di ignoti presso il magazzino comunale; infine, circa la spesa per illuminazione pubblica, critica la prassi seguita dall'Enel di domandare conguagli a distanza di cinque anni dagli intervenuti consumi, ritenendola non corretta nell'ambito della programmazione; (in risposta a domanda del Consigliere Bisio Michele su quanto sarebbe costato un mezzo totalmente nuovo) un analogo mezzo nuovo costerebbe circa 88.000 euro oltre I.V.A., risponde a domanda che in caso di guasto durante l'utilizzo c'è copertura di garanzia;

Consigliere Bisio Michele: premettendo che le osservazioni non intendono significare assunzione di una posizione diversa in merito all'investimento del nuovo trattore, ricorda la necessità di omologare i mezzi, in quanto una opzione contraria significa rischiare sanzioni pesantissime, come ad esempio potrebbe avvenire con riguardo allo scuolabus; in merito alla spesa necessaria per la dotazione del veicolo di vomere reputa l'aver acquistato il trattore ma non averlo dotato di vomere una soluzione non coerente; dal punto di vista strategico l'interesse che ha mosso l'Amministrazione ai fini dell'acquisto sono state sicuramente l'aver ritenuto strategico il trattore innanzitutto per il servizio anti neve; reputa pertanto maggiormente opportuna la scelta di acquistare in via immediata il vomere, necessario ad agevolare il lavoro di sgombero neve; sicuramente concorda nell'acquisto, tuttavia fa constare che, da calcoli effettuati, sembra che il Comune, con tale mutuo, finisca per esaurire la capacità di indebitamento residua; in merito alla tassa rifiuti osserva

che risulta un incremento in misura pari al 13 per cento, afferma di non capacitarsi pertanto di aspetti quali il rimborso Conai e l'obbligo di differenziazione nello smaltimento; richiede le ragioni della mancata inclusione di tali minori spese e delle maggiore decurtazioni; osserva che l'esplosione subita dalle spese relative agli uffici probabilmente deriva da un errore di stima, al di sotto del bisogno reale, operata in sede di bilancio; osserva che ingenti spese per illuminazione pubblica sono eccessivamente elevate a fronte di tante lampade che restano spente per lunghi periodi; ricorda come più volte fosse stato il Sindaco stesso, e in sede di Consiglio Comunale, a lamentare gli alti costi del contratto; richiede le ragioni per cui il Comune non si pretende uno standard adeguato ai costi effettivi; altro esempio del malfunzionamento del servizio dell'illuminazione pubblica si ravvisa nell'episodio che ha visto la piazza totalmente spenta; invita l'Amministrazione, compresi i dipendenti, a farsi promotrice di iniziativa finalizzata al controllo di come viene impiegata la risorsa pubblica;

Sindaco REPETTO Lorenzo Giovanni: in merito a quanto ascoltato precisa che il contributo CONAI è una componente che provoca la diminuzione della tassa rifiuti, pertanto il risultato richiesto dal Consigliere Bisio è conseguito; in merito alla piazza non illuminata manifesta dispiacere nei confronti del ritardo che caratterizza gli interventi di riparazione e sostituzione; concorda sul fatto che l'emergenza della illuminazione della piazza appare abbastanza strumentale da parte della concessionaria nel momento in cui si dichiara l'impossibilità di fronteggiarla in maniera maggiormente efficace; porge un invito nei confronti di tutti i Cittadini a segnalare i guasti, tenuto conto che le molteplici segnalazioni finora effettuate sono gradite; dal contratto in corso si desume che la società è tenuta al ripristino soltanto di una parte percentuale dell'esistente, pertanto un contratto di tale tenore andrà sicuramente cambiato quando verrà rifatto; in merito all'acquisto del vomere afferma che si è fatto tutto quello che nell'attuale momento le finanze del Comune consentivano e che non si è potuto procedere all'acquisto; la probabilità che il trattore attualmente in dotazione possa definitivamente fermarsi appare fondata in considerazione dell'età; per questo si è decisa la sostituzione, e si è deciso, in particolare, di dotare il Comune di un mezzo maggiormente versatile rispetto al trattore;

Consigliere Bisio Michele: formula l'auspicio di vedere all'interno del bilancio la corretta programmazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 11/2012 in data 07.06.2012, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012 e relativi allegati, compresi gli Atti Programmatici, nonché l'aggiornamento del Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, nonché il Bilancio Pluriennale 2012 - 2014;

ATTESO CHE, nel corso del 2012, allo stato, sono state apportate le seguenti variazioni:

- deliberazione C.C. n. 20/2012 in data 30.04.2012, afferente nota di variazione numero uno;
- deliberazione C.C. n. 27/2012 in data 29.09.2012, afferente nota di variazione numero due;
- deliberazione C.C. n. 34/2012 in data 30.10.2012, afferente nota di variazione numero tre;

VISTA la deliberazione C.C. n. 26/2012 in data 29/09/2012, con la quale veniva effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio del bilancio 2010, ai sensi dell'art. 193 comma 2 D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE, ai sensi della prefata deliberazione C.C. n. 26/2012, si dava atto che, in base alle risultanze a quella data, necessitavano provvedimenti di cui all'art. 193 D. Lgs. 267/2000, effettuati in forza della citata successiva deliberazione C.C. 34/2012, fatta salva la possibilità di procedere all'assestamento definitivo delle previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione C.C. n. 19/2012 in data 30.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva all'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2011;

VISTO l'art. 175 comma 8 D. Lgs. 267/2000, laddove è previsto che con la nota di assestamento generale, da adottarsi entro il 30 novembre dell'anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di

entrata e di uscita, ivi compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

VISTO l'articolo 6 comma 17 D.L. 95/2012, convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012, che prevede, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2012 l'obbligo, in capo agli enti locali, di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni;

RICHIAMATO l'articolo 187 D. Lgs. 267/2000 che prevede le modalità, e relative priorità, di possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione secondo precipe finalità;

ATTESO CHE si rende necessario apportare al Bilancio di Previsione corrente la Variazione numero 4, quale nota di assestamento generale, come da prospetto che, allegato alla presente, ne forma parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

DATO ATTO CHE la variazione è finalizzata a fronteggiare:

- limitate maggiori entrate derivanti da maggiori accertamenti (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani € 1.300,00 e correlativa addizionale);
- maggiori entrate a titolo di contributo dalla Provincia per sostegno all'offerta formativa nei Comuni decentrati (laboratorio di musica e orto didattico), di contributo per rimborso spese per quindicesimo censimento della Popolazione, per sanzioni derivanti da violazioni di altre norme (L.R. 32/82);
- maggiore entrata a titolo di introiti e rimborsi diversi (utilizzo credito IVA a compensazione imposte e rimborso quota CONAI);
- minore entrata per rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D. Lgs. 23/2011 e del fondo perequativo di cui all'articolo 13 D. Lgs. 23/2011, tenuto conto delle riduzioni previste dall'articolo 27 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, a fronte, per contro, del meccanismo sostanzialmente compensativo di cui all'articolo 13 comma 17 del medesimo D.L. 201/2011, nonché, in ultimo, dalla decurtazione dell'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012, sulla base delle spettanze risultanti sul sito della Finanza Locale;
- modifiche per riallocazione delle spese non comportanti alcuna modifica degli importi ma necessarie per corretta codificazione contabile, inerenti le convenzioni per il servizio di segreteria, l'ufficio tributi e l'ufficio tecnico;
- maggiori spese correnti riferite a spese di personale, per funzionamento uffici, manutenzione delle strade comunali, per la pubblica illuminazione, per servizio depurazione, per canoni demaniali di derivazione acque, per smaltimento rifiuti, nonché maggiori spese di importo non significativo per servizi generali e servizi scolastici;
- minori spese correnti di importo significativo (spesa per il servizio della segreteria comunale, a seguito delle vicende della convenzione) e di importo non significativo (per scuola materna, per gestione diretta servizio smaltimento rifiuti e gestione del centro di raccolta, per gestione cimiteri);
- maggiore entrata per contributo regionale a valere sulla L.R. 59/1979 e L.R. 18/1984, per acquisto mezzi di sgombero neve e per assunzione di mutuo per la parte non coperta dal contributo, e correlativa spesa per un importo pari ad € 46.150,00;
- maggiore entrata per l'applicazione di quota disponibile dell'avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio 2011, ai fini di finanziamento della spesa di investimento, e con particolare riferimento a maggiore spesa per acquisto straordinario di attrezzature in dotazione ai dipendenti esterni per lavori in economia (generatore di corrente, martello elettrico);

DATO ATTO CHE l'applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile derivante dal rendiconto dell'esercizio 2011 avviene in ottemperanza al disposto dell'art. 187 comma 2 D. Lgs. 267/2000, dando atto che la destinazione è quella di cui alla lettera d), per finanziamento di spese di investimento, e dando altresì atto che non sono necessari utilizzi finalizzati a quanto previsto nelle lettere a), b) c);

DATO ATTO CHE, in forza della presente deliberazione:

- sono consequenzialmente variati gli atti programmatici dell'esercizio corrente, con riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica, con particolare riferimento alla parte investimenti, ed ivi alla scheda delle opere non rientranti, in ragione dell'ammontare, nell'elenco dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 D. Lgs. 163/2006;
- è approvata, in sede di atto fondamentale, la stipula dei contratti di finanziamento ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera h) D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento al mutuo con ammortamento quinquennale a tasso fisso di euro 10.830,00 relativo a finanziamento parziale mezzo antineve;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITO il parere da parte dell'organo di revisione contabile;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione vengono apposti, per quanto di competenza:

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;
- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:

- **presenti: 12;**
- **astenuti 3 (REPETTO Gio Batta Luigi, BISIO Michele, DELLEPIANE Grazia,);**
- **votanti: 9;**
- **voti favorevoli: 9;**
- **contrari: 0,**

DELIBERA

1. Di apportare, ai sensi di quanto in narrativa, la variazione numero 4 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, sulla base del prospetto che, allegato alla presente, ne forma parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
2. Di dare atto che in forza della presente deliberazione;
 - sono consequenzialmente variati gli atti programmatici dell'esercizio corrente, con riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica, con particolare riferimento alla parte investimenti;
 - è approvata, in sede di atto fondamentale, la stipula dei contratti di finanziamento ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera h) D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento al mutuo con ammortamento quinquennale a tasso fisso di euro 10.830,00 relativo a finanziamento parziale mezzo antineve;
3. Di dare atto che, a seguito dell'apportata variazione, restano inalterati gli equilibri di bilancio.
4. Di dichiarare, con votazione separata votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 12;**
- **astenuti 0;**
- **votanti: 12;**
- **voti favorevoli: 12;**
- **contrari 0,**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

FAVOREVOLE Si tiene conto delle seguenti disposizioni:

- l'articolo 2 comma 3 D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 13 comma 18 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, reca istituzione, con la precipua finalità di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 e 2, di un Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata di tre anni (e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 L. 42/2009), alimentato con il gettito dei tributi, o quote di tributo, di cui ai commi 1 e 2, nonché, per gli anni 2012, 2013, 2014, della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7;
- l'articolo 2 comma 4 D. Lgs. 23/2011 reca l'attribuzione ai Comuni di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, la fissazione della cui percentuale e le cui modalità di attuazione sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo, e fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- l'articolo 2 comma 6 D. Lgs. 23/2011 prevede, con decorrenza dall'anno 2012, la cessazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) e b) D.L. 511/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. 20/1989, applicata nelle regioni a statuto ordinario, con corrispondente aumentato, nei predetti territori, dell'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, con modalità attuative demandate a decreto ministeriale;
- l'articolo 2 comma 7 demanda ad apposito decreto ministeriale le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonché le quote del gettito dei tributi attribuiti ai Comuni di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione (riparto che tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, e fino al 2013, altresì della distribuzione tra i comuni di una quota pari al 30 per cento della dotazione in base al numero dei residenti);
- il citato comma 7 specifica che ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria;
- ancora il citato comma 7, che, relativamente, fra l'altro, ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 14 commi 28 e seguenti D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, prevede che siano stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo (al netto della citata quota del 30 per cento per numero di residenti);
- l'articolo 13 D. Lgs. 23/2011 reca istituzione del fondo perequativo per comuni e province, finalizzato al finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte, alimentato da quote di gettito dei tributi di cui all'articolo 2 commi 1 e 2, nonché dalla compartecipazione all'imposta sui trasferimenti immobiliari di cui all'articolo 7 comma 2, articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali, con alimentazione e riparto del fondo stabilito da apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato;
- l'articolo 13 commi 1 e 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, dispone l'istituzione anticipata in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria (a propria volta istituita dall'articolo 8 D. Lgs. 23/2011, con decorrenza dall'anno 2014, avente per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, e sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili), e determina, quale presupposto, il possesso di immobili di cui all'articolo 2 D. Lgs. 504/1992, comprendendo, espressamente, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- l'articolo 13 comma 17 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 dispone la variazione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 D. Lgs. 23/2011, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs. 23/2011, in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui allo stesso articolo 13 D.L. 201/2011, e dispone, quale importo complessivo della riduzione, per l'anno 2012 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro, e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro;
- l'articolo 28 comma 7 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, dispone l'ulteriore riduzione, pari a 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 D. Lgs. 23/2011, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs. 23/2011;
- l'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012, stabilisce che il fondo sperimentale di riequilibrio, e il fondo perequativo, sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- il detto articolo 16 comma 6 stabilisce altresì che le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario per la riduzione della spesa pubblica (articolo 2 D.L. 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 94/2012) degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno, entro, ora (articolo 8 comma 2 lettera a) D.L. 174/2012) entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi;
- sempre il detto articolo 16 comma 6 prevede che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro ora (articolo 8 comma 2 lettera b) D.L. 174/2012) e 15

giorni successivi, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE;

- pertanto a fronte del meccanismo sostanzialmente compensativo di cui all'articolo 13 comma 17 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, tenuto conto delle riduzioni previste dall'articolo 28 comma 7 del medesimo D.L. 201/2011, nonché, in ultimo, dalla decurtazione dell'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012, del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D. Lgs. 23/2011 e del fondo perequativo di cui all'articolo 13 D. Lgs. 23/2011 la riduzione dei trasferimenti erariali necessita di essere fronteggiata mediante manovra finanziaria di natura permanente, e, alla luce del citato articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012;
- l'articolo 13 comma 12-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come modificato dall'articolo 4 comma 5 D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, prevede, per l'anno 2012, l'iscrizione nel bilancio di previsione dei comuni dell'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, ma a titolo di accertamento convenzionale che non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale, con correlativa facoltà, in capo ai Comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172 comma 1 lettera e) D. Lgs. 267/2000 (che prevede l'allegazione obbligatoria al bilancio di previsione, fra l'altro, delle delibere inerenti le aliquote delle imposte) e all'articolo 1 comma 169 L. 296/2006 (che rimette il termine di approvazione delle aliquote e tariffe a quello fissato per la deliberazione del bilancio di previsione), di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo IMU;
- l'articolo 6 comma 17 D.L. 95/2012, convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012, che prevede, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2012 (nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011) l'obbligo, in capo agli enti locali, di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni, salva possibilità di esclusione previo parere motivato dell'organo di revisione, dei residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità;

Avv. Gian Carlo RAPETTI

Parere di regolarità contabile recante ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e della normativa comunale, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: FAVOREVOLE;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
TRAVERSO Caterina Rosa

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Presidente
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Avv. Gian Carlo Rapetti

Il verbale in **originale** viene come di seguito sottoscritto:

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **17/01/2013** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **01/02/2013**
Dalla Residenza Comunale, li **17/11/2013**.

IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)